



Targhe prova Illustrazione della nuova disciplina da parte del Ministero dell'Interno

FAI INFORMA 106/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

Facendo seguito alla circolare MIT del 2 Maggio u.s (sulla quale, rimandiamo alla lettura della circolare fai informa n. 095/2024), in materia di targhe prova la Direzione centrale per la Polizia stradale del Ministero dell'Interno ha emesso la circolare del 22 maggio u.s. Scopo del nuovo intervento è quello di portare a conoscenza gli operatori di Polizia stradale dei contenuti della circolare MIT prima citata, effettuando allo stesso tempo alcune precisazioni utili ai fini dei controlli su strada.

Nel rimandare gli interessati alla lettura della circolare allegata, di seguito evidenziamo alcuni degli aspetti di maggior interesse.

Ambito di utilizzazione dell'autorizzazione alla circolazione di prova.

- L'autorizzazione alla circolazione di prova permette la circolazione di tutte le categorie di veicoli. Non rileva l'indicazione, eventualmente presente sull'autorizzazione, a proposito della categoria per la quale è stata rilasciata, trattandosi di un'indicazione con valenza esclusivamente fiscale.
- L'utilizzo è possibile anche su veicoli non in regola con gli obblighi di revisione. L'obbligo di copertura assicurativa è assolto dal titolare dell'autorizzazione, anche se il veicolo è munito di carta o certificato di circolazione.
- L'impiego della targa prova in Italia su un veicolo immatricolato all'estero è consentito solo per quei Paesi con i quali vi sono accordi di reciprocità. La targa prova italiana non può utilizzarsi su veicoli immatricolati all'estero, fatti salvi quelli importati in Italia ma in attesa di immatricolazione per i quali la targa prova è utilizzabile per le finalità previste dalla legge.
- Sui veicoli radiati per l'esportazione, i commercianti possono fare uso della targa prova per condurre il mezzo nel luogo in cui staziona la bisarca del vettore incaricato del trasporto all'estero; è tuttavia necessario che l'operatore commerciale ed il vettore si trovino nello stesso territorio comunale e che, sul mezzo radiato, vi sia la lettera di vettura CMR timbrata dall'impresa di autotrasporto.

Personalità dell'autorizzazione.

Fermo restando che la titolarità dell'autorizzazione è in capo alla persona giuridica, in caso di cessione o di affitto di ramo d'azienda le autorizzazioni alla circolazione in prova devono essere rilasciate in capo al cessionario o all'affittuario, tenuto conto del numero di dipendenti del ramo d'azienda ceduto o affittato.

FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani – Associazione Provinciale di Torino

INTERPORTO SITO - Via San Luigi n. 7 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011/34.90.110 - Fax 011/55.08.081 – info@fai torino.it

Soggetti che devono essere presenti a bordo del veicolo durante la circolazione di prova.

Com'è noto, sul veicolo deve essere presente il legale rappresentante dell'impresa (o della sede secondaria o dell'unità locale, se titolari dell'autorizzazione) o un soggetto da questi delegato. La delega deve essere nominativa, sottoscritta dal predetto rappresentante e può essere utilizzata senza limitazioni temporali o di percorso. Non è più richiesto che, al bordo del mezzo, vi sia idonea documentazione atta a dimostrare il rapporto di collaborazione.

Qualora nella delega non vi siano elementi idonei a identificare il rapporto di collaborazione, l'accertatore provvederà a richiedere all'interessato di fornire le informazioni a tal fine utili ai sensi dell'art. [180 comma 8 cds](#), senza applicare la sanzione del comma 7 art. 180 per la mancanza della documentazione a bordo.

Posizione della targa sul veicolo

Interessante appare il chiarimento sul posizionamento della targa prova nei veicoli già immatricolati e muniti, pertanto, della targa di immatricolazione: la targa prova va collocata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione.

Inoltre, la circolare sottolinea che la targa prova non deve necessariamente essere collocata nell'apposito alloggiamento (cd porta targa), non deve essere illuminata nelle ore notturne e non deve rispettare gli angoli minimi di visibilità imposti dal regolamento di esecuzione del cds.

Rinnovabilità dell'autorizzazione alla circolazione di prova.

Il rinnovo dell'autorizzazione è possibile entro il termine massimo di 6 mesi successivi alla scadenza, con obbligo di restituzione della medesima insieme alla targa entro 10 gg dallo spirare del predetto termine. Trascorso quest'ultimo termine, l'UMC comunica la mancata restituzione alla Polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa prova; ritiro che non è possibile prima che siano scaduti i 6 mesi di cui sopra, durante i quali l'autorizzazione non è comunque utilizzabile essendo scaduta di validità.

Sanzioni

Ferme restando le sanzioni legate al non corretto utilizzo della targa prova dall'art. [98 cds](#), la circolare evidenzia che potrebbero in concreto ravvisarsi ulteriori irregolarità, relativamente alle seguenti norme del cds:

- [100](#), quando la targa prova non è presente o è irregolarmente esposta. In particolare, se nei veicoli immatricolati la targa di immatricolazione viene rimossa e sostituita scatta la violazione dell'art. 100 cds, mentre qualora venga oscurata o resa illeggibile si applicano le sanzioni dell'art. [102 cds](#).
- [193](#), in aggiunta all'art. [98 cds](#), se la targa prova è utilizzata per un uso diverso da quello consentito (o è scaduta) e il veicolo, già immatricolato, è senza copertura assicurativa.
- [93](#), in aggiunta all'art. 98 cds e, se ricorrono i presupposti di cui al precedente punto all'art. 193 cds, quando l'autorizzazione alla circolazione in prova è utilizzata per un uso diverso da quello consentito o è scaduta di validità e il veicolo è privo di immatricolazione.

Quanto all'individuazione dell'obbligato in solido con l'autore delle violazioni contestate:

- Se si tratta di veicoli già immatricolati, ne risponderà solidalmente solo il proprietario del mezzo o uno dei soggetti indicati [all'art. 196 cds](#);

- Viceversa, se l'autorizzazione si riferisce ad un mezzo non immatricolato, l'organo accertatore potrà rivolgersi al titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, per richiedere informazioni utili ad individuare chi, al momento della commessa violazione, fosse proprietario del mezzo.